



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **627**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Misure di semplificazione e modifica e integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 30 maggio 2008 (Direttive per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 con oggetto: "Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche").

Il giorno **26 Marzo 2010** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 14 dello Statuto di autonomia prevede il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, quale strumento che regola l'impiego e il buon regime delle acque. Il Piano è predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

Con d.P.R. 15 febbraio 2006, entrato in vigore l'8 giugno 2006, è stato reso esecutivo il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento (PGUAP).

Successivamente sono state emanate diverse indicazioni e disposizioni attuative del Piano, tra le quali si annoverano di seguito quelle che interessano direttamente l'aspetto del rischio idrogeologico e quindi l'oggetto della presente deliberazione:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 di data 22 settembre 2006, con la quale è stata determinata la “Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche” ai sensi dell'art. 19 delle norme di attuazione del Piano;
- la deliberazione della Giunta provinciale del 30 maggio 2008 n. 1387 (Direttive per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 con oggetto: “Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche”). Tali direttive sono state approvate conseguentemente all'aggiornamento delle norme di attuazione del Piano riguardanti il rischio (deliberazione della Giunta provinciale n. 2049 di data 21 settembre 2007) con l'obiettivo di fornire al cittadino un'interpretazione univoca delle norme ed emanare direttive organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e pareri previsti dagli art.li 16 e 17;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2250 del 5 settembre 2008 (Approvazione del terzo aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), nella quale sono contenute disposizioni che riguardano alcune problematiche di interpretazione della cartografia del PGUAP per quanto riguarda gli effettivi limiti delle aree di rischio. In particolare in tale deliberazione si prevede di applicare, anche per il PGUAP, la medesima regolamentazione vigente per la cartografia del PUP. A tenore infatti dell'art. 3, comma 5, delle relative norme di attuazione: “I perimetri delle aree indicate nella cartografia del piano urbanistico provinciale sono precisati ed interpretati, secondo le rispettive competenze, dagli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge urbanistica nonché in sede di espressione di pareri e di rilascio di provvedimenti permissivi e concessori richiesti per la realizzazione degli interventi, tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo 11, comma 4, ovvero della configurazione e morfologia degli elementi territoriali interessati.”;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 550 del 20 marzo 2009 (Indicazioni in materia di struttura competente in via principale per i procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 30

novembre 1992, n. 23). Tale deliberazione è un atto conseguente alla riorganizzazione delle strutture provinciali disposta con decreto del Presidente della Provincia del 26 gennaio 2009, n. 3-5/Leg, entrato in vigore il 1 marzo 2009. Essa definisce una nuova organizzazione per l'esecuzione dell'istruttoria e per il rilascio dei pareri e autorizzazioni ai sensi degli articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP. In particolare dispone che: "i procedimenti già di competenza del Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio concernenti l'articolo 16, comma 1, e l'articolo 17, comma 1, lett. b), c) e d), e comma 2 delle norme di attuazione del PGUAP, nelle more dell'adeguamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 del 30 maggio 2008, devono intendersi assegnati in via principale al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche; il Dipartimento competente in materia di protezione civile e infrastrutture e il Dipartimento competente in materia di urbanistica e ambiente si riservano l'adozione congiunta dei relativi provvedimenti, quali atti di rilevante interesse per gli aspetti di rispettiva competenza".

Durante il primo periodo di attuazione di tali disposizioni sono emerse nuove problematiche sia interpretative di alcune norme sia procedurali, per risolvere le quali si rendono necessarie nuove indicazioni volte ad ottenere maggior chiarezza nei confronti dei cittadini e maggiore efficienza dei procedimenti amministrativi in carico alla Provincia autonoma di Trento. Le azioni da intraprendere sono elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento e sono state formulate in esito ai confronti tecnici tra le strutture provinciali necessarie.

Ciò premesso,

preso atto che le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 del 30 maggio 2008, considerate dal presente provvedimento, necessitano di ulteriori integrazioni, finalizzate a meglio assolvere il proprio scopo interpretativo, semplificativo, e organizzativo;

preso atto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 550 del 20 marzo 2009 e quindi della necessità di stabilire in via definitiva le attribuzioni in relazione al nuovo assetto organizzativo della Provincia autonoma di Trento;

rilevato che si sono presentati alcuni casi (e che in futuro se ne potranno presentare molti altri), nei quali il rischio R3 è stato determinato da un aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del PGUAP in dipendenza dell'aggravamento del grado di pericolosità e che questo caso non è espressamente citato nell'art. 17, comma 1, lettera c). Riconosciuto che i casi sopraccitati hanno la medesima natura di quelli espressamente considerati dalla norma (cioè di quelli che sono stati classificati a rischio R3 dopo l'entrata in vigore del Piano) e ritenuto che il riferimento all'entrata in vigore di un Piano comprenda anche i suoi successivi aggiornamenti, si intende che la norma in argomento debba essere interpretata nel senso che sono autorizzabili gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, già previsti dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore del piano originario e dei suoi successivi aggiornamenti a seguito dei quali l'area interessata dagli interventi stessi viene classificata a rischio R3;

considerato che non vi sono ragioni che ostano all'estensione di quanto previsto per l'art. 17, comma 1, lettera c), anche per le fattispecie previste dagli articoli 16, comma 1, lettera f), e che pertanto si può ritenere che, ottenuta l'autorizzazione e conseguentemente il titolo edificatorio, il richiedente è fin da subito abilitato a realizzare l'intervento, anche prima dell'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico ai sensi dell'articolo 19 delle norme di attuazione del PGUAP, che peraltro non sempre è necessario effettuare. Solo nei casi ove ciò fosse necessario, su evidenza di uno dei Servizi competenti, sarà attivata la procedura di aggiornamento prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006;

rilevato inoltre che ai sensi del comma 1 degli articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP non vi sono ragionevoli motivi che impediscono di autorizzare o rilasciare un parere positivo all'esecuzione degli interventi consentiti dalla norma, anche nel caso in cui lo studio evidenzi l'insussistenza di una situazione di pericolo; ciò può avvenire perché le analisi effettuate nello studio di compatibilità consentono di valutare diversamente il grado di rischio o di effettuare una nuova perimetrazione che esclude l'area di interesse dal rischio stesso. Non è pertanto necessario che venga previsto alcun intervento o accorgimento costruttivo di carattere strutturale, localizzativo e architettonico o la realizzazione di opere di difesa a fronte della accertata insussistenza del pericolo;

considerata inoltre la necessità rappresentata dai Servizi competenti di specificare le modalità di attuazione dell'art. 3, comma 5, delle norme di attuazione del PUP, si propone che ciascun Servizio, nell'ambito della propria competenza, può esperire l'interpretazione motivata del perimetro dell'area a rischio in sede di emanazione dell'autorizzazione o del parere nei limiti e nei modi che saranno ritenuti di migliore rappresentazione della situazione esistente: ciò potrà essere effettuato limitatamente al grado di incertezza della rappresentazione cartografica (qualità e tipologia dei segni presenti in relazione alla scala di rappresentazione) ed in relazione a problemi di sovrapposizione della cartografia del valore di uso del suolo, realizzata su base catastale e la cartografia della pericolosità, effettuata su base della CTP in scala 1:10.000;

preso atto della necessità di meglio specificare l'interpretazione riportata ai punti 8 e 9 dell'allegato A della deliberazione in oggetto relativa all' art. 16 delle norme di attuazione del PGUAP, armonizzando tali interpretazioni con quanto previsto dall'articolo 2 delle norme di attuazione del PUP, approvato con l.p. n. 26 del 1987, come modificato con la variante approvata con l.p. n. 7 del 2003;

riconosciuto che i piccoli interventi di seguito elencati nella parte dispositiva possano essere opportunamente esclusi dalla applicazione degli artt. 16 e 17 e 32, in esito alla Conferenza di Servizi del 25 giugno 2009, in quanto per loro natura sono ininfluenti nei riguardi del rischio esistente e non ne possono determinare un aggravamento;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti:

- il d.P.R. 15 febbraio 2006, con il quale è stato reso esecutivo il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento;
- gli articoli 16, 17 e 19 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 dd. 22 settembre 2006 (Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche);

- la deliberazione della Giunta provinciale del 30 maggio 2008, n. 1387 (Direttive per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 con oggetto: "Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche");
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2250 del 5 settembre 2008 (Approvazione del terzo aggiornamento della Cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 550 del 20 marzo 2009 (Indicazioni in materia di struttura competente in via principale per i procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23);

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

- 1) di disporre, per quanto esposto in premessa, a modifica e integrazione della propria deliberazione n. 1387 di data 30 maggio 2008 (Direttive per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006, con oggetto: "Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche"), le seguenti ulteriori indicazioni a carattere interpretativo e applicativo della disciplina stabilita dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativa al rischio idrogeologico:
 - a) di demandare al Dipartimento Urbanistica e ambiente l'adozione, congiuntamente al Dipartimento Protezione civile e infrastrutture, dei

provvedimenti di parere e autorizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, e 17, comma 1, lettere b), c) e d), delle norme di attuazione del PGUAP, ad eccezione di quanto disposto nelle successive lettere f) e g);

- b) di individuare il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche quale Servizio competente in via principale ad effettuare l'istruttoria dei provvedimenti di cui al punto precedente, in collaborazione con le altre strutture provinciali previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1378 del 30 maggio 2008;
- c) di disporre che l'art. 17, comma 1, lettera c), delle norme di attuazione del PGUAP sia interpretato intendendo che sono autorizzabili gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, già previsti dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore del piano originario e dei suoi successivi aggiornamenti che assoggettano l'area interessata dagli interventi stessi alla disciplina delle aree a rischio R3 del PGUAP;
- d) di consentire in aggiunta al punto 6 dell'allegato A della propria deliberazione n. 1378 del 30 maggio 2008 relativo all' art. 16, l'esecuzione degli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f), delle norme di attuazione del PGUAP prescindendo dalla preventiva depenalizzazione cartografica da R4 a R2 della Carta del rischio idrogeologico;
- e) di stabilire che l'autorizzazione o il parere positivo ai sensi degli artt. 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP possano essere rilasciati anche quando non si renda necessaria l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio;
- f) di disporre che l'autorizzazione o il parere ai sensi degli artt. 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP per le opere infrastrutturali di competenza della Provincia siano resi dalle strutture competenti all'interno del procedimento di approvazione delle opere stesse curato dal Dipartimento Protezione civile e infrastrutture;
- g) di disporre che l'autorizzazione o il parere ai sensi ai sensi degli artt. 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP per le opere infrastrutturali non comprese nel punto precedente e interessanti l'attraversamento di corsi d'acqua di competenza della Provincia siano resi nel provvedimento di concessione reso dal Servizio Bacini montani;
- h) di disporre che i Servizi competenti elencati nell'allegato A della deliberazione 1387 del 30 maggio 2008 possano provvedere ad attuare le disposizioni dell'art. 3, comma 5, delle norme di attuazione del PUP secondo la seguente modalità: ciascun Servizio, nell'ambito della propria competenza, può esperire l'interpretazione motivata del perimetro dell'area a rischio in sede di emanazione dell'autorizzazione o del parere nei limiti e nei modi che saranno ritenuti di migliore rappresentazione della situazione esistente: ciò potrà essere effettuato limitatamente al grado di incertezza della rappresentazione cartografica (qualità e tipologia dei segni presenti in relazione alla scala di rappresentazione) ed in relazione a problemi di sovrapposizione della cartografia del valore di uso

del suolo, realizzata su base catastale e la cartografia della pericolosità, effettuata su base della CTP in scala 1:10.000;

- i) di aggiungere al punto 8 dell'allegato A della propria deliberazione n. 1378 del 30 maggio 2008 relativo all' art. 16, il seguente periodo: "Inoltre ai fini dell'applicazione della presente direttiva, non si considerano come aumento di volume i cambi di destinazione d'uso all'interno del volume dell'edificio esistente fermo restando quanto disposto nel successivo punto 9.";
- j) di sostituire il punto 9 dell'allegato A della propria deliberazione n. 1378 del 30 maggio 2008 relativo all' art. 16 con il seguente: " La lettera g) ammette i cambi di destinazione d'uso su edifici esistenti che non determinano un significativo aumento dell'esposizione al rischio. La compatibilità del cambio di destinazione d'uso sarà valutata anche in relazione agli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici idonei a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni sulla base dei contenuti dello studio prodotto. Fino all'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità, di cui al Capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) del nuovo Piano urbanistico provinciale, resta salva se più restrittiva, l'applicazione della disciplina dell'articolo 2 delle norme di attuazione del PUP, approvato con l.p. n. 26 del 1987, come modificato con la variante approvata con l.p. n. 7 del 2003, qualora l'area interessata sia soggetta alla disciplina della Carta di sintesi geologica, ai sensi della quale sono ammessi interventi sugli edifici esistenti al fine esclusivo di garantirne la funzionalità. Pertanto, alla luce dell'art. 2 sopra citato, in esito alle valutazioni di cui al comma 1 dell'art. 16, sono consentiti cambi di destinazione d'uso che non comportino un significativo aumento del rischio e quindi a maggior ragione una sua diminuzione ovvero cambi di destinazione d'uso che consentano l'utilizzo per funzioni diverse da quelle originarie ma comunque compatibili con il livello di rischio esistente per quel determinato manufatto.";
- k) di disporre che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del PGUAP tengano luogo degli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 5, delle norme di attuazione del PUP, approvato con l.p. n. 26 del 1987, come modificato con la variante approvata con l.p. n. 7 del 2003; si prescinde conseguentemente dalla necessità di deposito presso il comune, a corredo del progetto, della perizia specifica che attesti l'assenza di pericolo per le persone prevista dal citato comma 5 dell'art. 2 delle norme di attuazione del PUP;
- l) di escludere, in aggiunta a quanto riportato nel punto 7 relativo all'art. 16 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1378 del 30 maggio 2008, dall'applicazione degli artt. 16, 17 e 32 delle norme di attuazione del PGUAP i seguenti interventi:
 - esecuzione di recinzioni, parapetti, steccati;
 - ricostruzione e risanamento di muri di sostegno con altezza massima di 2,00 m;
 - posa in opera di segnaletica verticale;

- esecuzione di scavi per la messa in opera di reti di impianti tecnologici;
 - realizzazione di linee elettriche di bassa tensione fino a 30.000V e allacciamenti di servizi all'utenza;
 - consolidamento di rampe e scarpate e sistemazione del piano viabile, compresa la regimazione delle acque mediante cunette e drenaggi, utilizzando limitati movimenti terra (fino ad un massimo di m 1,00 di profondità), escluse le bonifiche agrarie;
 - realizzazione di interventi nelle pertinenze di edifici esistenti con destinazione residenziale connessi alla gestione del bene stesso, che prevedano scavi e riporti fino al massimo di 1 metro, deposito di materiali, posa e realizzazioni di manufatti accessori (ad esempio: attrezzature mobili tettoie, legnaie, ascensori esterni ecc...);
 - esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle disposizioni provinciali in materia di urbanistica, e di opere interne, fatto salvo quanto già disposto per l'art. 16 al punto 7 della deliberazione n. 1378 del 30 maggio 2008, sopra citata;
 - realizzazione di interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 99, comma 1, lettere c) e d), della l.p del 4 marzo 2008, n. 1, sempre che non venga modificata la destinazione d'uso, non sia previsto l'aumento delle unità immobiliari e non si preveda la sostituzione di parti strutturali portanti degli immobili che abbiano attinenza con il rischio presente;
 - realizzazione e sostituzione di impianti tecnologici in edifici esistenti;
 - realizzazione di interventi di coibentazione degli edifici esistenti e installazione di impianti e dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o la riduzione dei consumi energetici;
 - esecuzione di opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
 - realizzazione di nuove stazioni di rilevazione scientifica quali ad esempio quelle idro-metereologiche, sismiche di monitoraggio ambientale, osservatori astronomici a carattere amatoriale ecc..;
 - posa di piccoli serbatoi, cisterne, vasche e bombole del gas e affini, anche interrati;
 - realizzazione o posa in opera di elementi di arredo, compresi piccoli manufatti ed ogni altro intervento di finitura in contesti già esistenti;
 - ai soli fini dell'applicazione dell'art. 32, gli interventi che comportano una nuova occupazione di volume inferiore o uguale a metri cubi 100;
- 2) di approvare l'allegato alla presente deliberazione riportante il testo coordinato con le presenti modifiche, evidenziate in grassetto, dell'Allegato A;

- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

STC - VC